



COMUNE DI ROSOLINI

Provincia di Siracusa
V° Settore LL.PP. - Protezione Civile



Tel.: 0931 / 500320 – Fax: 0931 / 500366

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO:RIQUALIFICAZIONE AI FINI TURISTICI CON LAVORI DI COMPLETAMENTO E FORNITURE DI ARREDO URBANO NEI PARCHI GIOCHI DELLE PIAZZE XXIV MAGGIO, SARO ADAMO, GIOVANNI PAOLO II E LA PIAZZA TRA VIA EVOLA E VIA TRILUSSA.

CODICE CIG: 448994971F

CODICE CUP: J27I10000010002

PROCEDURA APERTA ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 "Codice dei Contratti Pubblici, dei Lavori, Forniture e Servizi" art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5 e della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 di recepimento del suddetto decreto, criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Lavorazione	Categoria e classifica	Tipologia	Importo (euro)
Edifici civili e industriali (residenze,carceri,scuole, caserme,uffici,teatri,edifici industriali)	OG 1 II ^a	PREVALENTE Subappaltabile nei limiti di legge	343.961,46
Verde e Arredo Urbano	OS 24 I ^a	Scorporabile e Subappaltabile al 100% a qualificazione obbligatoria	142.891,99

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- il plico contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 e le due buste interne di cui alla successiva lettera f), deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con autoprestazione di cui all'articolo 8 decreto legislativo n. 261 del 1999, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara** al seguente indirizzo: Comune di ROSOLINI, Ufficio Protocollo, Via Roma n. 2, - 96019 Rosolini (SR);
- la consegna a mano del plico direttamente all'indirizzo di cui alla precedente lettera a), è ammessa anche senza formalità, presso l'Ufficio Protocollo, tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, negli orari di apertura al pubblico, fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre all'esterno la dicitura: «Documenti di gara: NON APRIRE»;
- il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste;
- le buste interne contenenti l'offerta tecnica di cui al successivo Capo 3.1 (**busta «Offerta tecnica»**) e l'offerta economica di cui al successivo Capo 3.2 (**busta «Offerta economica»**) devono essere altresì controfirmate e sigillate sui lembi di chiusura, con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera e);

g) il plico deve contenere al proprio interno due buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue: «**Offerta tecnica**» e «**Offerta economica**».

2. Contenuto del plico esterno alla busta dell'offerta – Documentazione:

a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:

a.1) la situazione personale dell'offerente (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;

a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;

b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:

b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

b.2) fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'escussione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'escussione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fidejussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:

c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);

c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fidejussione o in appendice alla stessa;

d) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999, richiesta al **punto VI.3), lettera i), del bando di gara**, di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

e) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o istitutore**: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;

f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari**, ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006:

f.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3.2.1, lettera f), punto f.2);

f.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

f.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1 e 2.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;

g) **limitatamente ai consorzi stabili**:

g.1) ai sensi dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

g.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;

g.3) qualora siano indicate più imprese consorziate, si invita ad individuare quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008; quest'ultima deve dichiarare espressamente di accettare tale individuazione; l'assenza delle indicazioni di cui al presente punto g.3) non è causa di esclusione a condizione che le stesse siano fornite nell'ambito degli adempimenti di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettera c), punto c.3);

h) **limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:** ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono presentare le medesime dichiarazioni e indicazioni richieste ai consorzi stabili come previsto alla precedente lettera g), punti g.1), g.2) e g.3);

i) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto:** una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il concorrente indica:

i.1) i lavori scorporabili della categoria di cui non possiede la relativa qualificazione, che deve obbligatoriamente subappaltare in quanto appartenente: alla categoria generale "OG1" di importo superiore al 10% dell'importo dell'appalto;

i.2) quali ulteriori lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;

l) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 4, lettera a);

m) **limitatamente alle imprese cooptate:** ammesse esclusivamente qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999, devono:

m.1) possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;

m.2) possedere almeno una parte dei requisiti di cui al successivo Capo 2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;

m.3) dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questa non può essere superiore al 20% (venti per cento) del totale, complessivamente per tutte le imprese cooptate;

n) **ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC** a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: è richiesta la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE (DURC), compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l'indicazione:

n.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

n.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

n.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;

n.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

o) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 35,00** a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo quanto stabilito dalla deliberazione 15.2.2010 della stessa Autorità. mediante versamento, da effettuarsi con le modalità e termini stabiliti dall'avviso pubblicato sul sito web dell'Autorità (www.autoritalavopripubblici.it) in data 31.3.2010 "Contributi in sede di gara Istruzioni per le nuove modalità di versamento in vigore dal 1° maggio 2010", indicando il CIG di cui al punto IV.3.1) del bando di gara (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on-line);

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi", a partire dal 1 maggio 2010.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

I versamenti, quindi, possono essere effettuati con le seguenti modalità: online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce

"contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

p) attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito, con le modalità di cui al Capo 4, lettera c), del presente disciplinare di gara, richiesta al **punto VI.3, lettera m), del bando di gara**, autonoma e indipendente rispetto alla dichiarazione di cui alla precedente lettera d);

l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione qualora il sopralluogo assistito sia stato comunque accertato per iscritto e tale condizione risulti agli atti della stazione appaltante;

q) modello GAP redatto sull'apposito modulo messo a disposizione dalla stazione appaltante:

2.1. Situazione personale dell'offerente di cui al punto III.2.1) del bando di gara (articoli 34, 38 e 39, del d.lgs. n. 163 del 2006)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni:

1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al decreto legislativo n. 163 del 2006; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica;

2) **requisiti di ordine generale** di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'assenza delle seguenti cause di esclusione:

a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue:

- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
- i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici;

c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:

- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
- i procuratori o gli institori qualora la domanda sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici;

le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:

c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

c.2) qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;

c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;

e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per l'affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili); a tale scopo, ai fini dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, in relazione al numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge e tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:

l.1) se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;

l.2) se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 ma inferiore a 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

l.3) se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia pari o superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;

m) sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990; per sospensioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008);

n) sospensione o decadenza dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

o) con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue:

- il titolare in caso di impresa individuale;

- tutti i soci in caso di società di persone;

- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;

- i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;

- i direttori tecnici;

che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara;

p) forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro offerente, o qualsiasi relazione, anche di fatto, se comportino l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale;

a tal fine la dichiarazione deve, alternativamente:

p.1) attestare l'assenza di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun offerente alla stessa gara;

p.2) indicare il concorrente con cui sussiste la situazione di controllo o di altra relazione, e di aver formulato autonomamente l'offerta; in tal caso la dichiarazione deve essere corredata da una busta chiusa separata, interna al plico, contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non hanno influito sulla formulazione dell'offerta;

3) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara.

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), del bando di gara.

(articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, articolo 3 d.P.R. n. 34 del 2000).

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli articoli 73, 74 e 95, del d.P.R. n. 554 del 1999, come segue:

a) il possesso dell'attestazione SOA, riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione);

in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione SOA può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia autenticata ai sensi di legge della medesima attestazione. L'attestazione SOA deve essere adeguata per categoria e importo di classifica in relazione ai lavori da appaltare, ai sensi dell'articolo 3 e dell'allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000; in particolare:

l'attestazione **SOA** deve essere posseduta secondo una delle seguenti condizioni alternative:

a.1) **nella categoria prevalente OG1 in classifica II;**

b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 37 commi 1, 3, 5, 6 e 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006:

b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori ovvero dalle categorie di lavori per i quali si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;

b.2) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale (articolo 95, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito:

--- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;

--- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo;

b.3) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale (articolo 95, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito:

--- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore all'incidenza dell'importo della categoria prevalente;

--- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore all'incidenza dell'importo della categoria scorporabile per la quale si qualifica e intende assumere;

b.4) le condizioni di cui al precedente punto b.2) possono essere applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile (cosiddetti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto orizzontale e verticale);

b.5) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.

c) ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.P.R. n. 34 del 2000, la qualificazione in una categoria di cui alla lettera a), abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

3. Buste interne

3.1. Contenuto della prima busta interna «Offerta tecnica»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, illustrante le proposte di varianti migliorative oggetto di valutazione, ai sensi del **punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4 e 5, del bando di gara**, come descritto nel presente Capo.

a) le proposte di varianti migliorative possono riguardare i seguenti elementi:

Criteri qualitativi (discrezionali)		Punti max
Le proposte dovranno avere carattere migliorativo senza stravolgere l'impianto progettuale		
1	Pregio tecnico: Caratteristiche tecniche dei manufatti, dell'armonizzazione delle componenti visibili, nella salvaguardia delle strutture principali previste dal progetto esecutivo	65/100
1.A	caratteristiche tecniche e dei materiali, delle recinzioni, dell'arredo urbano, delle pavimentazioni, e delle strutture ludiche con relativa corrispondenza alle norme EN 1176/77, previsti in progetto - 10 p.ti offerta ritenuta buona; - 20 p.ti offerta ritenuta ottima; - 30 p.ti offerta ritenuta eccellente;	30
1.B	miglioramento della proposta di arredo urbano prevista in progetto e miglioramento dell'arredo urbano esistente, (panchine, staccionate, cestini portarifiuti, strutture ludiche etc.) - 1 p.ti offerta ritenuta buona; - 3 p.ti offerta ritenuta ottima;	5

	- 5 p.ti offerta ritenuta eccellente;	
1.C	Campionatura dei materiali costituenti le strutture ludiche presenti in progetto - 10 p.ti offerta ritenuta buona; - 18 p.ti offerta ritenuta ottima; - 25 p.ti offerta ritenuta eccellente;	25
1.D	Miglioramento del verde pubblico, nell'area prevista in progetto; - 1 p.ti offerta ritenuta buona; - 3 p.ti offerta ritenuta ottima; - 5 p.ti offerta ritenuta eccellente;	5
2	Ammodernamento e manutenzione straordinaria della Pubblica Illuminazione esistente: - 1 p.ti offerta ritenuta buona; - 3 p.ti offerta ritenuta ottima; - 5 p.ti offerta ritenuta eccellente;	5/100
3	Gestione del cantiere: miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, della tutela delle molestie al vicinato, delle interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti/cittadini/dipendenti, delle interferenze con le attività didattiche e commerciali e produttive in genere - 1 p.ti offerta ritenuta buona; - 2 p.ti offerta ritenuta ottima; - 3 p.ti offerta ritenuta eccellente;	3/100
4	Corrispondenza ai dettami progettuali - 3 p.ti offerta ritenuta buona; - 5 p.ti offerta ritenuta ottima; - 7 p.ti offerta ritenuta eccellente;	7/100
Criteri quantitativi (vincolati)		Punti max
5	Prezzo (ribassi sul prezzo)	20/100

Non saranno ammessi all'apertura della busta contenete l'offerta economica, i concorrenti che non raggiungeranno nella valutazione dell'offerta tecnica, un punteggio minimo **di punti 40/100**

b) Nel caso si intendono proporre migliorie, si devono produrre delle schede tecniche di numero pari alle lavorazioni che l'offerente intende migliorare sui materiali e categorie di lavorazioni che si intendono proporre come migliorie a quanto previsto nel progetto. Si dovranno indicare le modalità esecutive e le caratteristiche dei materiali e delle lavorazioni proposte in alternativa a quanto previsto. Si precisa che le migliorie di cui al presente punto, senza modificare le scelte progettuali, possono riguardare la qualità dei materiali, le metodologie di esecuzione, il miglioramento di parti e di componenti etc. Migliorie proposte non conformi a quanto riportato saranno ritenute ininfluenti.

Tali opere migliorative non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell'Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente.

Nel caso si intendono proporre opere aggiuntive, devono essere prodotte schede tecniche di numero pari alle eventuali lavorazioni aggiuntive che l'offerente intende proporre e ritenute strettamente necessarie per la migliore fruizione dell'opera di cui al progetto. Si precisa che le opere aggiuntive, senza modificare le scelte progettuali, possono riguardare lavorazioni e forniture non previste in progetto e ritenute dall'offerente di completamento e di miglioramento della qualità dell'opera sotto gli aspetti dell'utilizzo e della fruizione. Opere aggiuntive proposte non conformi a quanto riportato saranno ritenute ininfluenti. **Tali opere aggiuntive non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell'Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente.**

Possono essere proposte offerte migliorative aventi ad oggetto l'esecuzione di lavorazioni non contemplate in progetto, ma comunque ritenute utili per un più incisivo intervento di riqualificazione e di fruizione degli interventi progettati.

Le opere che possono formare oggetto di offerta migliorativa, intesa come una integrazione del progetto ai fini di una migliore fruibilità, funzionalità, aspetto estetico ecc. degli interventi progettati, sono indicate negli elementi di valutazione.

Gli interventi di cui sopra sono quelli che l'Amministrazione ritiene collegati al concetto di migliore fruizione delle opere progettate e di integrazione all'azione programmata di ristrutturazione urbanistica dell'area interessata, coerente anche con le finalità del finanziamento.

Gli interventi sopra riportati, che possono formare oggetto di proposte migliorative, devono intendersi a titolo esemplificativo. I concorrenti, nella propria valutazione per la presentazione dell'offerta, possono tenerne conto, anche parzialmente o non tenerne conto e proporre proprie autonome migliorie che saranno opportunamente valutate dalla Commissione in relazione agli elementi sopra riportati

Si precisa che qualsiasi variazione tra quelle sopra previste al progetto esecutivo approvato, qualora ammesse, comporta l'obbligo da parte del concorrente di predisporre la documentazione di competenza per richiedere eventuali autorizzazioni integrative, con obbligo, altresì di farsi carico di tutte le ulteriori varianti richieste per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni. Inoltre il concorrente ha l'obbligo di uniformare il progetto alle eventuali ulteriori prescrizioni che dovessero essere imposte dagli Organismi interessati.

c) per cartelle delle relazioni descrittive si intendono pagine in formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.). Gli elaborati progettuali riguardanti le varianti migliorative proposte devono essere sottoscritte da tecnico abilitato;

d) note in merito alle formalità della documentazione:

d.1) le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;

d.2) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto d.1), da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

e) dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;

f) l'offerta tecnica:

f.1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;

f.2) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;

g) all'offerta tecnica dell'aggiudicatario si applicano le previsioni di cui alla Parte seconda, Capo 6, lettera e) e lettera f).

3.2. Contenuto della seconda busta interna - «Offerta economica»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica a pena di esclusione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

3.2.1. Offerta di prezzo.

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le seguenti precisazioni:

a) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;

b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;

c) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

d) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;

e) il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al **punto II.2.1) del bando di gara;**

f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:

f.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;

f.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso

qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.1).

3.2.2. Offerta di tempo.

In deroga all'articolo 83, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 163 del 2006, non è richiesta offerta di riduzione sul tempo di esecuzione dei lavori di cui al **punto II.3) del bando di gara**.

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

a) **avvalimento**: ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e in attuazione del precedente Capo 2, lettera l):

a.1) l'avvalimento è ammesso per il requisito di cui al precedente Capo 2.3, lettera a);

a.2) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria;

a.3) l'avvalimento non è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ai fini della riduzione degli importi delle garanzie;

a.4) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati:

sub. 1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

sub. 2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:

- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;

- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;

- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;

sub. 3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria;

b) **riduzione dell'importo della cauzione provvisoria**: ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'importo della garanzia provvisoria di cui al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara** è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000 oppure ISO 9001:2008, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000, con le seguenti precisazioni:

b.1) la certificazione deve essere stata rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento ai sensi degli accordi EA-MLA o IAF;

b.2) la condizione è segnalata dal concorrente mediante allegazione dell'originale o della copia autentica della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;

b.3) qualora il possesso della certificazione sia riportato sull'attestazione S.O.A., la predetta condizione può altresì essere segnalata unitamente alla stessa attestazione o alla pertinente dichiarazione sostitutiva presentate ai sensi del precedente Capo 2.3, lettera a), oppure mediante integrazione della stessa dichiarazione sostitutiva che ne riporti la pertinente annotazione;

b.4) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;

b.5) in caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria;

c) **obbligo di sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti progettuali**:

è obbligatoria la visita di sopralluogo da parte del concorrente, ai sensi del **punto VI.3), lettera m), del bando di gara**, e del precedente Capo 2, lettera p), del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:

- c.1) il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A., può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di delega;
- c.2) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui al precedente punto c.1) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il responsabile del procedimento la data e l'ora della visita di sopralluogo, nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, e munirsi, dopo la visita, dell'attestazione rilasciata dagli uffici della stazione appaltante;
- c.3) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
- c.4) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico concorrente come mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- c.5) in caso di consorzio di cooperative o consorzio di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori; in caso di consorzio stabile, il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure di uno qualunque degli operatori economici consorziati;
- 5. Cause di esclusione in fase di ammissione:**
- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico d'invio:
- a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
- a.2) è stato presentato con modalità in contrasto con quanto previsto al Capo 1, lettere a) o b);
- a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
- a.4) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- a.5) presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possono pregiudicare la segretezza;
- b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura delle buste interne, i concorrenti:
- b.1) il cui plico d'invio non contiene la busta interna dell'offerta economica;
- b.2) la cui busta interna dell'offerta tecnica oppure dell'offerta economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
- b.3) che non hanno presentato una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;
- b.4) che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste con indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, mendaci o non idonee all'accertamento di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
- b.5) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente o il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
- b.6) che hanno dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura tale da configurare cessione del contratto; oppure non hanno dichiarato di voler subappaltare lavorazioni appartenenti alla categoria scorabile OS24, in quanto opere specializzate con acronimo "OS" o strutture, qualora non siano in possesso della qualificazione nella stessa categoria;
- b.7) che hanno presentato una cauzione provvisoria di importo insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b.8) la cui cauzione non è corredata da una idonea dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;
- b.9) che, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non hanno prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 3.2.1, lettera f), punto f.2);
- b.10) che, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non hanno dichiarato i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati o sia in contrasto con le disposizioni in materia di ripartizione dei requisiti ai sensi dell'articolo 95 del d.P.R. n. 554 del 1999;

b.11) che, costituiti in consorzio di cooperative o di imprese artigiane, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono, o il consorziato indicato per l'esecuzione incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b);

b.12) che, costituiti in consorzio stabile e non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono, o il consorziato indicato per l'esecuzione incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b), oppure il consorzio stabile è costituito o partecipa in violazione dell'articolo 36, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b.13) che hanno fatto ricorso all'avvalimento senza aver ottemperato a quanto prescritto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 o dal Capo 4, lettera a), del presente disciplinare di gara; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti b.3), b.4) e b.5), operano anche nei confronti dell'operatore economico ausiliario;

b.14) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del **punto VI.3), lettera j), del bando di gara** e del Capo 2, lettera o), del presente disciplinare di gara, o abbiano effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta;

b.16) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito, richiesto al **punto VI.3), lettera m), del bando di gara**, come prescritto al precedente Capo 4, lettera c), del presente disciplinare di gara;

c) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:

c.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;

c.2) che rechino l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che rechino l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;

c.3) che rechino, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;

c.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;

c.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti non contengano l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico candidato capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi del Capo 2, lettera i), punto i.1);

d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

d.1) di concorrenti che si trovano, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure in altra relazione, anche di fatto, quale una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo, o ad un consorziato indicato per il quale il consorzio concorre in caso di consorzio, o ad un operatore economico ausiliario, e non hanno dichiarato tale condizione oppure non hanno unito una busta chiusa con la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006;

d.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

d.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;

d.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;

d.5) in particolare sono escluse le offerte la cui offerta tecnica contenga proposte di variante che:

sub. 1) siano ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo;

sub. 2) siano in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;

sub. 3) siano in contrasto con le prescrizioni sopra riportate per le varianti offerte o ne eccedano i limiti inderogabili;

sub. 4) rendano palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica o temporale.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con le specificazioni che seguono:

a) la valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al **punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4, e 5, del bando di gara**, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta «Offerta tecnica» di cui alla Parte Prima, Capo 3.1:

a.1) in caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione di cui alla precedente lettera a) e l'offerta tecnica non presentata non è oggetto di valutazione;

a.2) nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte di varianti migliorative relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento o degli elementi di valutazione non presentati e i relativi elementi non presentati non sono oggetto di valutazione;

a.3) nel caso un'offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare di gara, troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti a.1) e a.2);

b) **offerte anormalmente basse**: ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara:

b.1) risultino attribuiti contemporaneamente:

- un punteggio relativo al prezzo di cui alla Parte Prima, Capo 3.2.1, «Offerta di prezzo» sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;

- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo sia pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;

b.2) oppure appaiano anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) qualora la Stazione appaltante, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte rapportate all'esiguità dei ribassi sui prezzi o all'assoluta accettabilità di questi ultimi, ritenga che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera e), punto e.1), non possano essere considerate anomale, può omettere motivatamente la richiesta di giustificazioni;

d) ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara:

a) La Commissione di gara, il giorno e l'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:

a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «Offerta tecnica», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; inoltre appone accanto ad ogni numero una lettera progressiva secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.» tenendo presente che la progressione delle lettere è continua anche qualora manchino talune offerte in quanto escluse o non presentate;

a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «Offerta economica», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi;

in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;

b) La Commissione di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:

b.1) che i concorrenti in situazioni di reciproco controllo o in relazione tra loro, qualora non siano già stati esclusi ai sensi della Parte prima, Capo 5, lettera c), punto c.1), abbiano presentato l'apposita busta chiusa contenente la dichiarazione di autonomia nella formulazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e, in mancanza, ad escluderli entrambi dalla gara; in presenza della predetta busta resta ferma la verifica di cui al successivo Capo 3.2, lettera a), punto a.8);

b.2) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b.3) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane di cui hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b.4) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b.5) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici diversi da quelli eventualmente raggruppati o consorziati con essi medesimi;

b.6) che dagli atti ufficiali della Stazione appaltante risulti assolto l'obbligo dell'avvenuto sopralluogo e presa visione ai sensi del **punto VI.3) lettera m), del bando di gara**, qualora tale verifica non sia già stata effettuata in via preliminare al momento dell'apertura della seduta di gara;

c) La Commissione di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;

d) La Commissione di gara procede infine:

d.1) ad aprire la busta con le offerte tecniche ai soli fini di verificarne il contenuto e darne atto in seduta pubblica, senza entrare nel merito della valutazione e, dopo aver numerato e siglato tutti gli atti, provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne sigillate della «Offerta economica» e tutti gli atti riposti in un contenitore chiuso, nell'armadio la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del Presidente;

d.2) a dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale;

e) in deroga a quanto previsto alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala qualora debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter);

f) qualora vi sia un solo concorrente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente:

f.1) le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di gara, omettendo la nomina della commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

f.2) le operazioni di cui al successivo Capo 3.1 sono limitate alla verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica, alla sua compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui alla precedente Parte prima, Capo 3.1;

f.3) ovunque, ai successivi Capi 3.1 e 3.2, è richiamata la Commissione giudicatrice, si intende il seggio di gara.

3. Apertura delle offerte (Buste interne).

3.1. Esame della documentazione contenuta nella busta interna «Offerta tecnica» e formazione graduatoria provvisoria.

a) la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della «Offerta tecnica», all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera a); in determinate fasi dell'esame la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione;

b) nell'attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione è basato sui criteri di preferenza in relazione ai singoli elementi dell'offerta tecnica innanzi specificati;

c) i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati;

d) in relazione alla facoltatività della presentazione dell'offerta tecnica o di taluni elementi della stessa offerta tecnica, vengono ammessi tutti gli offerenti senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo, sempre che l'offerta non sia stata esclusa ai sensi della Parte Prima, Capo 5, lettera d), punto d.5).

3.2. Apertura della busta interna «Offerta economica» e formazione graduatoria finale.

a) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.1, lettera c), relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne della «Offerta economica» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

a.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

a.3) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente;

a.4) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi dei precedenti punti a.1) o a.2);

a.5) all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera b);

- a.6) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, applicando i criteri di cui al precedente Capo 1, lettere c) e d);
- a.7) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- a.8) limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri partecipanti alla gara, all'apertura della busta contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione reciproca non ha influito sulla formulazione dell'offerta; la verifica di tale documentazione è effettuata dal seggio di gara, se del caso in forma riservata facendo allontanare temporaneamente i presenti, procedendo all'esclusione di ambedue gli operatori economici qualora la predetta documentazione non sia idonea al fine della dimostrazione dell'autonomia delle offerte, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- b) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice:
- b.1) accerta se una o più d'una delle offerte abbia conseguito un punteggio superiore alle soglie di anomalia di cui al Capo 1, lettera e), punto e.1), ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n 163 del 2006;
- b.2) accerta se per una o più d'una delle offerte ricorrano le condizioni di cui al Capo 1, lettera e), punto e.2), ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n 163 del 2006;
- c) qualora siano accertate le condizioni di cui alla precedente lettera b), punto b.1) o punto b.2), il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice:
- c.1) sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, rendendola nota ai presenti e comunicandola ai concorrenti con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g);
- c.2) nello stesso caso archivia in luogo protetto le buste interne della «Offerta economica» nell'armadio la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità;
- c.3) procede alla verifica delle offerte anomale ai sensi del successivo Capo 9;
- d) qualora non ricorrano le condizioni di cui alla precedente lettera b), punto b.1) o punto b.2), proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che abbia presentato la migliore offerta; qualora risultino migliori due o più offerte uguali procede all'aggiudicazione provvisoria all'offerta che abbia conseguito il miglior punteggio nell'offerta tecnica e, in casi di ulteriore parità, decide mediante sorteggio.
- e) in tutti i casi di sospensione della seduta la Commissione giudicatrice è riconvocata nel giorno e nell'ora stabiliti e comunicati ai concorrenti ai sensi della lettera c), punto c.1), oppure in altra data e ora comunicate ai concorrenti con le stesse modalità; nella predetta ripresa della seduta pubblica è redatta la graduatoria definitiva ed è proclamata l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta che sia stata giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata;
- f) qualora risultino migliori due o più offerte uguali procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse.

4. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) tali osservazioni sono annotate a verbale, eventualmente allegandovi note scritte del concorrente, qualora giudicate pertinenti il procedimento di gara;
- e) è altresì annotato a verbale del procedimento di verifica delle offerte di cui al Capo 9, eventualmente allegando note separate relative al medesimo procedimento.

5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta tecnica, le offerte:
- a.1) non sottoscritte dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, non sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- a.2) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
- a.3) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- a.4) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, ai sensi della Parte prima, Capo 3.1, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
- a.5) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo.
- a.6) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- a.7) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- b) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:
- b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b.2) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che recano l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;

b.3) che recano, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;

b.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;

b.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o non individuano l'operatore economico concorrente capogruppo o contiene altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.1);

b.9) che non riportano la dichiarazione di presa d'atto delle quantità e dei prezzi di cui all'articolo 90, comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999, salvo che tale dichiarazione sia già presente nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera q);

c) sono comunque escluse le offerte:

c.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;

c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

c.3) di offerenti che si trovano in situazione di controllo o in altra relazione con altri offerenti, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali sia accertata l'inidoneità della documentazione che comprovi l'assenza di reciproca influenza nella formulazione delle offerte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, lettera b);

c.4) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;

c.5) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

6. Aggiudicazione:

a) l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:

a.1) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252 del 1998;

a.2) all'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

a.3) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;

b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;

c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario;

d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;

d.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;

e) in deroga alle previsioni di cui alla precedente lettera b), l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento, qualora l'offerta tecnica dell'aggiudicatario ne renda necessaria l'acquisizione, nonché alla successiva approvazione in linea tecnica della stessa offerta tecnica dell'aggiudicatario da parte del competente organo della Stazione appaltante;

f) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, eventualmente approvata ai sensi della precedente lettera e), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto.

7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:

a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 71, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999 ;

a.3) costituire la garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;

a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

b) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, prima della convocazione per la consegna dei lavori, in ogni caso con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, a trasmettere alla Stazione appaltante:

b.1) le seguenti dichiarazioni:

- una dichiarazione attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b.2) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto del decreto legislativo n. 81 del 2008, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;

b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b.6) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;

b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;

c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:

c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c.3) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;

d) qualora l'aggiudicatario:

d.1) non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera

a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;

d.2) non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), non consentendo la consegna dei lavori e il loro inizio ai sensi dell'articolo 129, comma 7, del d.P.R. n. 554 del 1999, il contratto può essere risolto dalla Stazione appaltante;

e) nel caso di cui alla precedente lettera d), punto d.1), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; nel caso di cui alla precedente lettera d), punto d.2), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione definitiva; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

7.1 Obbligo di tracciabilità finanziaria.

1. L'appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Siracusa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7.2 Controlli antimafia preventivi D. Lgs. 8/8/94 n. 490 e D.P.R. 3/6/98 N. 252.

In ragione dei principi statuiti dalla normativa suddetta, l'appaltatore deve comunicare alla Prefettura di Siracusa e alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di affidamento. Si addiverrà all'interruzione di ogni subcontratto con gli operatori economici nei cui confronti il Prefetto abbia emesso informazioni a carattere interdittivo.

8. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006: è assorbita dalla verifica del possesso dell'adeguata attestazione S.O.A. in corso di validità.

9. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse

9.1. Modalità di verifica delle giustificazioni: qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente Capo 3.2, lettera c), la verifica delle offerte anormalmente basse avviene:

a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento di verifica ai sensi delle successive lettere h) oppure i), procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; qualora la verifica sia conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;

b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 9.2;

c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;

e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;

f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;

g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;

h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:

h.1) non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);

h.2) non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);

h.3) non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);

i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;

j) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 6 dell'8 luglio 2009.

9.2. Contenuto delle giustificazioni:

a) le giustificazioni devono riguardare:

a.1) l'economia del procedimento di costruzione;

a.2) le soluzioni tecniche adottate, ivi comprese quelle connesse ai miglioramenti e alle modifiche progettuali previsti nella propria offerta tecnica di cui alla precedente Parte seconda, Capo 3.1;

a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;

a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

a.5) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore e dell'area territoriale di pertinenza;

b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:

b.1) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

b.2) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al **punto II.2.1) del bando di gara** per i quali non è ammesso ribasso d'asta;

b.3) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;

b.4) qualora basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;

b.5) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;

b.6) qualora contraddicano in modo insanabile o siano in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscano di fatto una modifica, anche parziale;

c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:

c.1) che, in relazione alla manodopera indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative;

c.2) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.2);

c.3) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;

c.4) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;

d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, soggetta a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:

d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;

d.2) alla manodopera, mediante indicazione delle fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;

d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); qualora si faccia riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;

d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;

d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;

d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- direzione centrale dell'impresa;
- gestione e direzione del cantiere:
- eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
- eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
- imposte e tasse;
- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
- costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;

d.7) utile d'impresa;

e) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari nonché, da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;

f) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

a) tutte le dichiarazioni richieste:

a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;

a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;

a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;

b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, lettera c), che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;

c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;

d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;

g) le comunicazioni della stazione appaltante ai concorrenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

a) le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o email) presso la Stazione appaltante all'indirizzo di cui al **punto I.1) del bando di gara** ed entro il termine di cui al **punto IV.3.3)** dello stesso bando;

b) qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;

c) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili anche sul sito internet: www.comune.rosolini.sr.it

3. Disposizioni finali

a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità al Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;

b) **supplente:** la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario sino al quinto migliore offerente in sede di gara; l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta; qualora l'offerta dell'operatore economico supplente fosse stata superiore alla soglia di anomalia ai sensi della Parte seconda, Capo 1, lettera e), prima dell'affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni ai sensi della stessa Parte seconda, Capo 9;

c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza arbitrale, ai sensi dell'articolo 241 del predetto decreto legislativo, con esclusione della giurisdizione ordinaria;

d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:

d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Rosolini, nella persona del geom. Piero Fioretti;

d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;

d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

d.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;

d.8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);

e) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:

e.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

e.2) i regolamenti di attuazione approvati con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto applicabili;

e.3) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;

f) **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

Rosolini, lì 10.08.2012

IL R.U.P.
(Geom. Piero Fioretti)

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE LL.PP.
(Ing. Corrado Mingo)